



**COMUNE DI CUASSO AL MONTE**  
Provincia di Varese  
Via Roma n. 58 - 21050 CUASSO AL MONTE  
Tel. 0332/939001 – fax 0332/938180  
E mail: [segreteria@comune.cuassoalmonte.va.it](mailto:segreteria@comune.cuassoalmonte.va.it)  
PEC: [comune@pec.comune.cuassoalmonte.va.it](mailto:comune@pec.comune.cuassoalmonte.va.it)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Atto n. 30 del 21/12/2023**

**OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 2023 (DATI AL 31/12/2022).**

L'anno **DUEMILAVENTITRE'** il giorno **VENTUNO** del mese di **DICEMBRE**, alle ore **19.39**, a seguito di convocazione del Sindaco notificato ai Consiglieri Comunali nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale, in modalità di videoconferenza tramite piattaforma google meet, in **Prima** convocazione, in sessione **straordinaria**, sotto la presidenza del Sindaco, Loredana Bonora.

Partecipa alla seduta, in modalità di videoconferenza, con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Dott. Francesco De Paolo che provvede, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., alla redazione del presente verbale.

Eseguito l'appello, a cura del Segretario, risulta che:

Cognome e Nome	Presenze/Assenze
LOREDANA BONORA - SINDACO	PRESENTE
CLARISSA COZZI	ASSENTE
PINO CAPRINO	PRESENTE
LAURA CECCATO	PRESENTE
MARCO PISTOCCHINI	PRESENTE
ALESSIA ANTONIOLI	PRESENTE
TERESA VASI	ASSENTE
NICOLO' RAIMONDI	PRESENTE
MARIA PERRONE	PRESENTE
VANESSA VALTORTA	PRESENTE
ALBERTO BINI	PRESENTE
VITO STRIPPOLI	PRESENTE
LIDIA FILPA	PRESENTE

PRESENTI 11 e ASSENTI 2.

Il Sindaco, Loredana Bonora, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: **RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 2023 (DATI AL 31/12/2022).**

Il Sindaco illustra l'argomento.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

"1. ....le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ....

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";

**ATTESO** che:

- la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2022;

**CONSIDERATO** che:

- le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

- l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

**TENUTO** conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO** conto che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che

l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

**CONSIDERATO** che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

**VISTE** le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 4 settembre 2021;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO** conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

**RICHIAMATA** la delibera C.C. n. 37 del 22/12/2022 con la quale è stata approvata la ricognizione ordinaria al 31 dicembre 2021 delle Società partecipate di questo Comune;

**VISTE** le linee guida congiunte del Dipartimento del Tesoro-Corte dei Conti e gli allegati modelli relativi alla ricognizione annuale, compilati e trasmessi al Comune dalle società partecipate;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata da cui si evince che alla data del 31.12.2022 il Comune di Casasco possiede le partecipazioni di cui al seguente prospetto:

SOCIETA' PARTECIPATE	DENOMINAZIONE	SEDE	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE DIRETTA
1	SOCIETA' ALFA SRL	GALLARATE	0,10746%

**ESAMINATO** l'assetto complessivo delle società partecipate di cui sopra, e verificato che sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni per cui non è necessario adottare un piano di riassetto con conseguente razionalizzazione;

**VISTI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio;

**RILEVATO** che non occorre richiedere il parere al Revisore in quanto la presente delibera non si riferisce alla costituzione di nuove società, all'acquisto di partecipazioni né ad un piano di riassetto con conseguente razionalizzazione;

Con votazione espressa per alzata di mano:

- presenti n. 11
- consiglieri astenuti 0
- voti favorevoli n. 11
- voti contrari 0

#### **DELIBERA**

1) Di approvare la ricognizione ordinaria al 31 dicembre 2023 delle Società partecipate da questo Comune risultante dal seguente prospetto:

<b>SOCIETA' PARTECIPATE</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>SEDE</b>	<b>PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE DIRETTA</b>
1	SOCIETA' ALFA SRL	GALLARATE	0,10746%

2) Di dare altresì atto che non ricorrono le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 20 del T.U.S.P. e pertanto non è necessario adottare un piano di riassetto con conseguente razionalizzazione;

3) Di procedere successivamente all'invio delle risultanze della suddetta ricognizione al MEF (tramite inserimento dei dati sul Portale del Tesoro) e alla Corte dei Conti, sezione regionale della Lombardia, nei tempi che saranno indicati;

4) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Cuasso al Monte, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;

5) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nel portale "Amministrazione Trasparente" dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii..

## **SUCCESSIVAMENTE**

Con votazione espressa per alzata di mano:

- presenti n. 11
- consiglieri astenuti n. 0
- voti favorevoli n. 11
- voti contrari n. 0

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

delibera di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere in merito, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
Loredana Bonora Loredana Bonora	Dott. Francesco De Paolo

10.01.2024  
11:55:36  
GMT+01:00



DE PAOLO  
FRANCESCO  
10.01.2024  
12:35:42  
GMT+01:00



### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale viene pubblicato all'Albo pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **10/01/2024** (art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Francesco De Paolo

DE PAOLO  
FRANCESCO  
10.01.2024  
12:35:42  
GMT+01:00



Cuasso al Monte, **10/01/2024**

### CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 .